

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 8872	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: NO				
Risarcimento alla costituita parte civile: NO				
Altro: NO				
Quantum: Euro 200, 00 di multa con beneficio della non menzione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Massa, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, Euro 200,00 di multa con il beneficio della non menzione				
2° Grado: Corte di Appello di Genova, conferma della sentenza del giudice di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Dovendo misurare con il calibro un pezzo che stava lavorando al tornio, fermava Dovendo effettuare la misurazione con il calibro di un pezzo metallico che stava lavorando al tornio, fermava l'attrezzo, ma il movimento rotatorio del tornio non si interrompeva immediatamente e si infortunava la mano che inavvertitamente avvicinava ad esso.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Perché la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive e che esorbiti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (cfr., ex multis, Sez.4, 23.05.2007, n.35532, Rv.236991, e ciò ancora con la n.15009 del 17.02.2009, Rv.243208; n.727 del 10.11.2009, Rv.246695). In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (v. ex plurimis: Cass. pen. Sez. 4, n. 952 del 27.11.1996, Rv. 206990, secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente,
--

ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro). Si aggiunga che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore (v. Cass. Sez. 3, 20.10.1982, n. 627, Rv. 158239; Sez. 4, 3.10.1990, n. 16380, Rv. 185986 secondo cui il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Note

La Asl aveva accertato che la cuffia di protezione del mandrino non copriva la parte dove il lavoratore aveva appoggiato la mano infortunandosi (e cioè sopra il carrello porta utensile) e che se fosse stato collocato sul tornio uno schermo trasparente di protezione, che avrebbe consentito di seguire visivamente la lavorazione dei pezzi, la P.O. non avrebbe potuto inserire una mano mentre il meccanismo rotatorio era ancora in atto: tale schermo era stato apposto dall'imputato dopo il fatto.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.